



COMUNE DI CERANO D'INTELVI

Provincia di Como

Via Roma, 27 – 22020 Cerano d'Intelvi (CO)

Tel. 031 817110 - Fax 031 817808

Email: comcerano@mclink.it

PEC: comune.ceranodintelvi@pec.regione.lombardia.it

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DA A.R.P.A. DIPARTIMENTO DI COMO, RELATIVE PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE E VOTAZIONE

**Allegato 2 alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 6 del 28/03/2013**

Prospetto riepilogativo del parere dell'ARPA di Como, pervenuto il 02/01/2013 prot. 3

OSSERVAZIONI relative al Documento di Piano

N° osservazione	Oggetto	Proposta MAGGIORANZA	VOTAZIONE
1	Si chiede, in intesa con l'Autorità Procedente e con l'Autorità Competente per la VAS, di effettuare un'attenta verifica sull'esigenza di nuovi ambiti di trasformazione al fine di contenere il consumo di suolo e calibrare gli stessi ai reali fabbisogni della comunità.	Si rimanda al Parere Provincia di Como.	
2	Gli ambiti PA 7, PA 8, PA 9, posti nelle vicinanze di aziende agricole, in assenza di deroga specifica rilasciata dall'ASL ai sensi dell'art. 3.10.12 del Nuovo Titolo III del Regolamento Locale di Igiene, potranno essere considerati non sostenibili.	NON ACCOLTA. Si rimanda all'art. 20, "Aree agricole e complementari", comma 7, delle NTA del Piano delle Regole ed al Rapporto Ambientale, pag. 109,110. In particolare al punto e) del comma 7 si afferma che "relativamente al caso reciproco (<u>ovvero distanze delle nuove costruzioni residenziali, o altro, da allevamenti esistenti</u>) poiché il R.L.I.T. non indica specifiche prescrizioni, ed in ottemperanza alle possibilità di deroghe previste dal punto 3.10.12 del capitolo 10 titolo III del vigente R.L.I.T. per popolazioni montane, il comune di Cerano di Intelvi intende prevedere e proporre distanze minime pari a mt. 30,00 (così come previsto al punto 3.10.9 del capitolo 10 titolo III del vigente R.L.I.T.) anche in considerazione del fatto che gli allevamenti attualmente esistenti ed insistenti nel comune hanno carattere di tipo "famigliare" ovvero con numero limitato di capi grossi e/o piccoli". Il comune di Cerano quindi ha già stabilito, nelle proprie norme, delle distanze congrue da tenersi per le nuove costruzioni dagli allevamenti. In fase conformativa – attuativa dei Piani, si verificherà il rispetto di tale distanza e si prescriveranno idonee opere di mitigazione in caso di vicinanza con l'allevamento. Si rimanda inoltre al Parere Provincia di Como per i PA 7 e PA 9.	Presenti n. 9 Votanti n. 9 Favorevoli n. 9 Il Presidente dichiara NON ACCOLTA l'osservazione
3	Nella tavola DP 11 vengono indicati oltre agli ambiti di trasformazione anche altri ambiti non indicati nel Documento di Piano. Tali ambiti dovranno essere indicati nelle tavole del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole.	NON PERTINENTE Tali ambiti sono già inseriti nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi.	Presenti n. 9 Votanti n. 9 Favorevoli n. 9 Il Presidente dichiara NON PERTINENTE e NON ACCOLTA l'osservazione
4	Dalla visione della tavola dei vincoli DP 8, si evince che un'azienda agricola è posta in area di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano. Pertanto si ricorda quanto segue: ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs 152/2006 e dalla D.G.R. 10 aprile 2003 n.7/12693, le zone di rispetto di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono soggette a divieti e limitazioni relativamente allo svolgimento di attività incompatibili e all'insediamento di centri di pericolo; nel caso in cui siano preesistenti, ove possibile, devono essere adottate le misure per il loro allontanamento, in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.	ACCOLTA. Si prende atto. L'azienda agricola, posta in area di salvaguardia della sorgente dei Fiori, è preesistente ed il comune garantisce il rispetto della normativa vigente per il rispetto e la tutela delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano.	Presenti n. 9 Votanti n. 9 Favorevoli n. 9 Il Presidente dichiara ACCOLTA l'osservazione

N° osservazione	Oggetto	Proposta MAGGIORANZA	VOTAZIONE
5	Nella tavola dei vincoli viene indicato solo il tracciato delle linee elettriche e non la relativa fascia di rispetto. Pertanto sulla tavola dei vincoli dovrà essere riportato il tracciato e le fasce di rispetto delle linee elettriche ad alta e media tensione e la posizione delle Stazioni Radio Base e/o impianti TV.	NON ACCOLTA. Nella tavola dei vincoli DP 8 – Vincoli Amministrativi non sono indicate linee elettriche. Tra gli elaborati di PGT non è stata redatta la tavola indicante le linee elettriche poiché il territorio di Cerano non è interessato da elettrodotti ad alta tensione, come dichiarato da Terna su richiesta inoltrata dal Comune in data 21/12/2009 e come spiegato nel Rapporto Ambientale a pag. 185. Attualmente non sono presenti a Cerano Stazioni Radio Base e/o impianti TV.	Presenti n. 9 Votanti n. 9 Favorevoli n. 9 Il Presidente dichiara NON ACCOLTA l'osservazione
6	Si ricorda inoltre che la realizzazione di una struttura con permanenza di persone in area di pertinenza di una SRB, o impianto TV, richiede una verifica revisionale del rispetto dei limiti di cui al DCPM 8/7/2003 (G.U. 199 – 2003) per i campi alle radio frequenze degli impianti esistenti, rispetto alle nuove progettazioni.	Si prende atto. ACCOLTA	Presenti n. 9 Votanti n. 9 Favorevoli n. 9 Il Presidente dichiara ACCOLTA l'osservazione
7	Si ricorda inoltre che la realizzazione di una struttura con permanenza di persone, in prossimità di una linea elettrica, comporta la necessità di richiedere preventivamente un parere alla società di gestione della linea, al fine di verificare la compatibilità del nuovo fabbricato con la fascia di rispetto definita secondo la metodologia di calcolo prevista dal DM 29.5.2008 (GU n. 156/08)	Si prende atto. ACCOLTA	Presenti n. 9 Votanti n. 9 Favorevoli n. 9 Il Presidente dichiara ACCOLTA l'osservazione

Prospetto riepilogativo del parere dell'ARPA di Como, pervenuto il 02/01/2013 prot. 3

OSSERVAZIONI relative alla classificazione acustica

N° osservazione	Oggetto	Proposta MAGGIORANZA	VOTAZIONE
1	Si chiede al Comune di valutare la possibilità di inserire quella parte del territorio montano, privo di insediamenti residenziali e di infrastrutture di trasporto, in "Classe I", ai fini di una maggiore tutela dello stesso (attualmente inserito in "Classe II").	NON ACCOLTA. Si mantiene l'attuale classificazione in zona II, che comunque prevede un ottimo grado di tutela. Una classificazione generalizzata in zona I potrebbe risultare eccessivamente penalizzante.	Presenti n. 9 Votanti n. 9 Favorevoli n. 9 Il Presidente dichiara NON ACCOLTA l'osservazione
2	Considerato che il DPR 142/04 ha introdotto i limiti normativi per le infrastrutture stradali e le relative fasce di rispetto acustico delle stesse, è necessario aggiornare la documentazione costituente il piano di classificazione acustica alla luce del suddetto regolamento, in particolare: a. indicare chiaramente nella relazione tecnica la classificazione delle infrastrutture stradali presenti nel territorio comunale, ai sensi del D.Lgs. 285/92 e del DPR 142/04, nonché le relative fasce di pertinenza acustica; b. occorre evidenziare in planimetria le fasce di pertinenza acustica della principale infrastruttura di trasporto stradale (SP 15); c. definire i limiti per le strade di tipo "E" ed "F" nel rispetto dei valori riportati in tabella "C" allegata al DPCM 14.11.1997 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica;	NON ACCOLTA. Per tutte le strade compresa SP15 (che come da classificazione del Regolamento Provinciale della Provincia di Como, relativo alla gestione delle infrastrutture di proprietà risulta di tipo F) si ritiene che rientrino nei tipi E / F della stessa tabella (sostanzialmente equivalenti dal punto di vista del DPR 142/04, che prevede per le due tipologie limiti e fasce di pertinenza identiche). I limiti relativi alle fasce di pertinenza possono essere ricavati dalla tavola della classificazione acustica (fasce da 30 m intorno alla sede stradale).	Presenti n. 9 Votanti n. 9 Favorevoli n. 9 Il Presidente dichiara NON ACCOLTA l'osservazione
3	Considerato che per tutte le infrastrutture stradali (comprese le strade di tipo "E" ed "F") il DPR 142/04 ha previsto una fascia di pertinenza acustica, e che ai sensi dell'art. 2, comma 3 lettera d) della L.R. 13/01 non è possibile assegnare aree di "Classe I" all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali, è necessario verificare per le aree inserite in "Classe I" (scuola materna), la congruenza con la suddetta norma.	NON ACCOLTA. La classificazione in classe I è stata assegnata a seguito delle linee guida Regione Lombardia che prevedono la possibilità di prevedere aree in zona I anche a ridosso delle sedi stradali. Nel caso specifico la strada da accesso alla scuola materna e pochi altri edifici residenziali, si ritiene quindi accettabile mantenere la classificazione in zona I.	Presenti n. 9 Votanti n. 9 Favorevoli n. 9 Il Presidente dichiara NON ACCOLTA l'osservazione
4	Richiamato quanto osservato al precedente punto 3., qualora non fosse possibile mantenere la "Classe I", si ricorda che per l'adeguamento del clima acustico del ricettore sensibile (scuola materna) si potrà intervenire sulle strutture dell'edificio, così come previsto al punto 6 della DGR 9776/02.	NON ACCOLTA. Relativamente a quanto indicato si ritiene di considerare che in funzione delle misurazioni effettuate sul territorio, con riferimento alle misurazioni diurne che sono le uniche pertinenti per una struttura scolastica, non si rileva mai, anche a ridosso della viabilità principale, un livello sonoro superiore a 50dB(A), quindi inferiore ai limiti della classe I, di conseguenza si ritiene che il Clima Acustico reale del ricettore sensibile non sia tale da richiedere interventi	Presenti n. 9 Votanti n. 9 Favorevoli n. 9 Il Presidente dichiara NON ACCOLTA l'osservazione
5	Per quanto di conoscenza dello scrivente Dipartimento, si evidenzia che, contrariamente a quanto indicato nella Relazione Tecnica, il Comune di Castiglione D'Intelvi ha adottato (non ancora approvato) il Piano di Classificazione Acustica del proprio territorio con DCC n. 32 del 27.09.2012; è auspicabile verificare la compatibilità delle proposte di zonizzazione acustica in esame prima dell'approvazione del piano (fatto salvo il competente parere del suddetto Comune)	ACCOLTA. L'adozione della Classificazione da parte del Comune confinante è successiva a quella del Comune di Cerano d'Intelvi e quindi non poteva essere citata in sede di adozione della Classificazione acustica, gli uffici tecnici stanno già operando in modo da coordinare la classificazione acustica dei due territori.	Presenti n. 9 Votanti n. 9 Favorevoli n. 9 Il Presidente dichiara ACCOLTA l'osservazione

N° osservazione	Oggetto	Proposta MAGGIORANZA	VOTAZIONE
6	In merito a quanto previsto all'art. 3.2 del Regolamento di attuazione, valuti il comune se integrare quanto già previsto con quanto suggerito dalla scrivente Agenzia con l'opuscolo divulgativo trasmesso (a tutti i Comuni della Regione) con Newsletter del Presidente ARPA n. 2 del giugno 2012 (scaricabile al link http://www.arpalombardia.it/runore/LLGR.pdf), nonché con quanto previsto dalla "Linea guida per la gestione delle attività di controllo del rumore" redatta dall'ARPA Lombardia — Sede Centrale — Settore Aria e Agenti Fisici (scaricabile al link: http://ita.arpalombardia.it/ita/docs/sgg/LG.AF.001.Rev.00.pdf).	NON ACCOLTA. Avendo già previsto una procedura nel proprio regolamento il Comune ritiene di continuare ad impiegare la stessa	Presenti n. 9 Votanti n. 9 Favorevoli n. 9 Il Presidente dichiara NON ACCOLTA l'osservazione
7	In merito a quanto previsto dall'art. 3.3 del Regolamento di Attuazione si richiama l'attenzione dell'Amministrazione Comunale su quanto sancito dal DPR 227/11, che si ritiene necessario richiamare nel Regolamento.	ACCOLTA. Trattandosi di decreto che prevede delle facoltà per certi soggetti proponenti si ritiene di integrare il regolamento con la dizione: "il proponente di può avvalere se lo ritiene della possibilità di presentare documenti in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come previsto dal DPR 227/11, o indicare che l'attività rientra tra quelle escluse dall'obbligo di presentazione della documentazione sempre ai sensi del DPR 227/11." Si allega nuova versione del Regolamento.	Presenti n. 9 Votanti n. 9 Favorevoli n. 9 Il Presidente dichiara ACCOLTA l'osservazione
8	In merito a quanto previsto dall'art. 3.4 del Regolamento di Attuazione si richiama l'attenzione dell'Amministrazione Comunale su quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 8 della L. 447/95 (comma aggiunto dall'art. 5, comma 5, della L. 106/11), che si ritiene necessario richiamare nel Regolamento.	ACCOLTA. Viene integrato il paragrafo specifico del regolamento con quanto segue: "La documentazione per edifici adibiti a civile abitazione può essere resa in forma di autocertificazione come previsto dal comma 3-bis art. 8 Legge 447/95." Si allega nuova versione del Regolamento.	Presenti n. 9 Votanti n. 9 Favorevoli n. 9 Il Presidente dichiara ACCOLTA l'osservazione